

SENATO DELLA REPUBBLICA

V LEGISLATURA

(N. 204)

DISEGNO DI LEGGE

d'iniziativa dei senatori ZANNIER, BANFI, IANNELLI, ALBERTINI, PIERACCINI,
ROSSI DORIA, ARNONE, FORMICA e DINDO

COMUNICATO ALLA PRESIDENZA IL 1° OTTOBRE 1968

Istituzione dell'Ente nazionale dell'energia nucleare (ENEN)

ONOREVOLI SENATORI. — Con il presente disegno di legge il Gruppo socialista testimonia la sua fedeltà agli obiettivi sanciti dal primo programma economico nazionale ed il suo permanente impegno per la soluzione più efficiente e più democratica dei problemi che si pongono nei settori più avanzati del nostro sviluppo.

La politica nucleare rappresenta oggi uno dei punti nodali della politica di programmazione. L'importanza dei prodotti nucleari ai fini dello sviluppo industriale e l'impegno massiccio, anche in termini di capitali, con il quale stanno entrando nel settore enti pubblici ed operatori privati rendono urgenti l'adeguamento degli strumenti che lo Stato possiede nel settore medesimo e l'efficace controllo, attraverso gli organi di programmazione, degli sviluppi che vi si determinano.

Già qualcosa si è fatto in questa direzione. Sul piano legislativo, sottoponendo al CIPE gli enti direttamente impegnati nel settore nucleare, dall'ENEL al CNEN; sul piano operativo, attraverso il concreto esercizio della competenza del CIPE a stabilire

e coordinare gli indirizzi ed il ruolo dei diversi operatori pubblici interessati.

È evidente però la necessità di procedere oltre, perchè ad una più efficace ed unitaria direzione governativa deve corrispondere una aggiornata capacità degli strumenti del settore di perseguire gli obiettivi che con essa si pongono. Col presente disegno di legge si intende riformare lo strumento più specifico, e quindi il più importante, che lo Stato possiede in campo nucleare, vale a dire il Comitato Nazionale per l'Energia Nucleare. Il disegno di legge rappresenta l'ultima tappa di una elaborazione avviata di già nella scorsa legislatura e costituisce un punto di incontro tra le opinioni allora manifestatesi in seno alla Commissione industria del Senato.

A otto anni di distanza dalla istituzione del CNEN, non possono non porsi esigenze di adeguamento dei fini istituzionali dell'Ente di conseguente, profondo rinnovamento delle sue interne strutture. Quando il CNEN nacque era quanto meno inevitabile, in un Paese come il nostro, configurarlo esclusivamente come ente di ricerca, destinatario di quella quota del pubblico danaro che

sempre si assegna — e si deve assegnare — agli studi ed agli esperimenti non ancora o non necessariamente finalizzati a scopi produttivi.

Da allora però molte cose sono cambiate; soprattutto ha acquistato l'importanza che si è detto l'utilizzazione industriale dei prodotti nucleari. Nella nuova situazione non è certo diminuito il rilievo delle ricerche, che al contrario sono da sviluppare più ancora che in passato; piuttosto si è venuta determinando la necessità di collocare tali ricerche nel contesto più immediato e diretto dello sviluppo produttivo e di inquadrarle, quindi, in una con le direzioni di tale sviluppo, negli obiettivi della programmazione.

A queste esigenze di fondo si ispira nella sua intierezza il disegno di legge e ad esse quindi si riconducono, direttamente o indirettamente, le riforme più significative che si propone di introdurre.

Si prevede anzitutto che l'Ente nucleare sia abilitato a contribuire all'applicazione industriale dei risultati conseguiti attraverso le proprie ricerche, sia provvedendovi direttamente, sia mediante la cessione di conoscenze, brevetti e mezzi strumentali, sia attraverso la costituzione o partecipazione a società per azioni; e si stabilisce inoltre che l'opportunità di tale contributo, insieme alla forma per la sua esplicazione, vengano valutate dallo stesso Comitato interministeriale per la programmazione economica, il cui parere favorevole è richiesto sotto entrambi i profili.

In questo modo, da un lato si assicura la massima produttività agli ingenti investimenti destinati alla ricerca nucleare, dall'altro però si rimette al supremo organo di programmazione il necessario coordinamento delle iniziative che ne conseguono con quelle degli altri enti impegnati nel settore nucleare e, in ultima analisi, con gli obiettivi programmatici. La presenza di tali enti non è stata ritenuta una remora alla possibilità, per l'ente nucleare, di provvedere direttamente alle applicazioni industriali. Certo, nulla è più auspicabile di un ordinato rapporto fra esso e tali enti, sotto la direzione del CIPE, tale da consentirgli di affidare ad

essi, per intero o in forme compartecipative, lo sbocco industriale delle proprie ricerche. Ma sarebbe assai poco concreto escludere che per ragioni le più diverse — ivi comprese le legittime esigenze di mercato — gli altri enti del settore possano essere disinteressati allo sfruttamento delle ricerche dell'ente nucleare, laddove questo sarebbe invece possibile ed opportuno. Anche questa eventualità quindi dovrà essere prevista e conservata, restando al CIPE la responsabilità di valutarne la concreta rispondenza agli interessi del nostro sviluppo economico.

Dall'altra parte si è però voluto evitare che il contributo dell'ente nucleare alle applicazioni industriali del settore avvenisse in termini tanto ampi da divenire una deviazione, anziché un adeguamento dei fini istituzionali originari. Proprio per questo, in primo luogo si è escluso che esso sia abilitato a fornire contributi di carattere finanziario ad attività altrui, secondo un modello senz'altro valido, ma del tutto estraneo ad un ente impegnato operativamente e direttamente nella ricerca. In secondo luogo, pur attribuendogli la facoltà di costituire società per azioni o di partecipare ad esse, tale facoltà si è configurata esclusivamente come strumento per l'applicazione industriale dei risultati delle sue stesse ricerche.

Si è provveduto insomma ad una riforma che non era più dilazionabile, secondo quanto del resto ci deriva dall'esperienza di paesi che da anni hanno affidato compiti analoghi ai loro enti nucleari: il Canada (Atomic Energy Control Act, 1946), la Francia (Ordnanza 18 ottobre 1945 sul Commissariat à l'Énergie Atomique), l'Inghilterra (Atomic Energy Authority Act, 1954). Ma la si intende contenere entro limiti che la facciano essere immediatamente strumentale alla programmazione economica e che garantiscano contro ogni esorbitanza.

Su queste premesse si collocano e si spiegano anche le altre riforme, specie nell'organizzazione interna, che sono suggerite anche, assai spesso, da ulteriori motivi.

Per quanto attiene agli organi direttivi, si è ritenuto dovesse cessare l'anomalia del Ministro-Presidente, perfettamente spiegabile

sul piano giuridico ma notoriamente problematica sul piano operativo, e si è preferito quindi proporre il più limpido schema che affida al Ministro compiti di vigilanza e che vede l'ente rappresentato da un Presidente nominato dal Capo dello Stato.

Per il Consiglio di amministrazione, sulla base degli interessi dei quali l'ente diverrà portatore e del conseguente, maggiore impegno richiesto per dirigerne le attività, si è ritenuto doveroso affermare due principi: da un lato l'assoluta incompatibilità con ogni e qualsiasi incarico presso altri enti o società impegnati in attività produttive e titolari quindi, necessariamente, di interessi che è bene siano al massimo distinti da quelli dell'ente nucleare; dall'altro, la configurazione del compito di consigliere di amministrazione come compito a tempo tendenzialmente pieno e comunque tale da esigere la messa in aspettativa di quanti, non versando nelle situazioni di assoluta incompatibilità sopra accennate, mantengano rapporti di servizio con altri soggetti.

Va precisato inoltre che — come si è esclusa la figura del Ministro-Presidente — così si è anche ritenuto che del Consiglio di amministrazione non dovessero fare parte, in quanto tali, i Direttori generali di alcun Ministero; ciò in nome del principio secondo il quale il controllo non ha da essere commistione ed è anzi tanto meglio esercitato quanto più autonomi (e quindi individuali nelle rispettive responsabilità) sono i soggetti e gli oggetti del controllo medesimo.

Con riferimento al personale, due sono le principali innovazioni. Si stabilisce in primo luogo che il rapporto di lavoro sia regolato dal diritto privato su base contrattuale

collettiva. Ciò risponde ad esigenze avvertite da tempo negli stessi enti ed istituti di ricerca e diviene ancora più necessario quando l'ente assuma compiti che lo impegnano direttamente in campo industriale.

La seconda innovazione attiene al meccanismo adottato per consentire la partecipazione del personale alle decisioni che lo riguardano direttamente ed a quelle che attengono agli indirizzi dell'ente. Si è ritenuto al riguardo che fosse tempo di prendere atto dei limiti, sempre più evidenti, della co-gestione e di avviarsi verso forme che consentano la partecipazione senza tuttavia svilire il ruolo del personale e privarlo della sua capacità di interlocutore costruttivo degli amministratori dell'ente. Si prevede pertanto che sia costituita una Commissione del personale e che soltanto per le decisioni concernenti l'assunzione, le promozioni eccetera, suoi rappresentanti partecipino direttamente alla loro adozione. Per il resto, la Commissione deve essere invece preventivamente sentita, come organo quindi che rimane distinto nei confronti di quelli deliberanti. Si confida in tal modo di consentire una efficace dialettica all'interno dell'ente, utile non soltanto per esso, ma anche per i chiarimenti che possono derivarne al Parlamento e all'opinione pubblica in generale sulle decisioni volta a volta adottate dall'ente.

Onorevoli colleghi, il disegno di legge che portiamo alla vostra attenzione investe un tema centrale per lo sviluppo del nostro Paese. Esso dovrà essere meditato e discusso da tutte le forze politiche, ma siamo certi che le soluzioni con esso proposte avranno la forza necessaria per giungere all'approvazione del Parlamento.

DISEGNO DI LEGGE**Art. 1.**

Il Comitato Nazionale per l'Energia Nucleare istituito dalla legge 11 agosto 1960, n. 933, assume la denominazione di Ente Nazionale dell'Energia Nucleare (ENEN).

L'Ente ha personalità giuridica di diritto pubblico, ha sede in Roma, è sottoposto alla vigilanza del Ministero dell'industria, commercio ed artigianato, e svolge le proprie attività secondo le direttive del Comitato interministeriale per la programmazione economica.

Art. 2.

L'ENEN ha il compito, ai fini delle applicazioni pacifiche:

- 1) di effettuare studi, ricerche ed esperienze, curandone l'opportuno coordinamento, nel campo delle discipline nucleari e delle tecnologie avanzate e loro applicazioni;
- 2) di effettuare la progettazione, la costruzione e lo sviluppo di prototipi ed impianti nucleari, ivi compresi quelli relativi al combustibile nucleare, al riprocessamento ed ai materiali di interesse nucleare ed alle relative tecnologie;
- 3) di effettuare studi e ricerche al fine dell'utilizzazione delle materie radioattive e delle tecnologie nucleari nei settori nei quali tale utilizzazione sia dall'Ente ritenuta opportuna;
- 4) di mantenere e di sviluppare la collaborazione con gli enti internazionali e stranieri che operano nel campo indicato nei numeri precedenti;
- 5) di contribuire, previo parere favorevole del CIPE, all'applicazione industriale dei risultati conseguiti nell'esercizio delle attività di cui ai numeri precedenti, sia provvedendosi direttamente, sia mediante la cessione di conoscenze, brevetti e mezzi strumentali, sia mediante la costituzione di so-

cietà per azioni o partecipazione alle medesime con capitale, personale e mezzi tecnici;

6) di esercitare il controllo nel campo della sicurezza degli impianti, comunque interessati ad attività nucleari, e della protezione delle persone dalle radiazioni ionizzanti;

7) di promuovere e di favorire la preparazione tecnica di personale specializzato in materia di energia nucleare e relative applicazioni industriali nonchè in altre tecnologie avanzate;

8) di diffondere la conoscenza dei problemi nucleari e dei risultati conseguiti nella ricerca;

9) di dare pareri e prestare collaborazione alle amministrazioni dello Stato per le questioni relative ai minerali, materie grezze e materie radioattive ed agli impianti per la produzione di energia nucleare ed in generale per le questioni relative all'energia nucleare ed alle sue applicazioni.

Art. 3.

Il Comitato interministeriale per la programmazione economica:

1) approva i programmi dell'Ente, armonizzandoli con quelli dell'ENEL e degli altri enti pubblici operanti in campo nucleare;

2) approva la relazione programmatica da presentare al Parlamento;

3) impartisce le direttive per l'attività dell'ENEN;

4) è preventivamente sentito ai fini della fissazione del contributo statale e della sua distribuzione, con particolare riguardo al settore della ricerca fondamentale.

Art. 4.

Il Ministro per l'industria, il commercio e l'artigianato:

1) vigila affinché l'attività dell'ENEN corrisponda ai fini per i quali l'Ente è stato istituito;

2) verifica, d'intesa con il Ministro del bilancio e della programmazione economica, la conformità dell'attività dell'Ente ai programmi approvati ed alle direttive impartite dal CIPE ai sensi dell'articolo 3 della presente legge;

3) determina gli emolumenti del presidente e dei componenti del Consiglio d'amministrazione e del Collegio dei revisori;

4) approva la nomina del Direttore generale;

5) approva i bilanci dell'Ente e ne cura l'inoltro al CIPE.

Art. 5.

Sono organi dell'ENEN:

- il Presidente;
- il Consiglio di amministrazione;
- il Collegio dei revisori;
- la Commissione del personale.

Art. 6.

Il Presidente ed il Vice Presidente e gli altri componenti il Consiglio di amministrazione sono nominati con decreto del Presidente della Repubblica, su proposta del Ministro dell'industria, commercio ed artigianato, sentito il Consiglio dei Ministri, e durano in carica cinque anni.

Con le stesse modalità, per il rimanente periodo del mandato in corso, si provvede alla sostituzione dei membri del Consiglio di amministrazione cessati dalla carica per qualsiasi motivo.

La carica di membro degli organi di amministrazione e quella di membro dell'organo interno di controllo sono incompatibili con la qualità di amministratore o dipendente di enti pubblici economici o di componente degli organi di amministrazione o sindacali di società commerciali o dipendente di imprese costituite in forma societaria.

Il Presidente, il Vice Presidente e gli altri componenti del Consiglio di amministrazio-

ne che si trovino in una delle situazioni di incompatibilità previste dal comma precedente decadono automaticamente dalla carica qualora entro quindici giorni dalla comunicazione della nomina non sia cessata la situazione di incompatibilità. Analoga decadenza si verifica nei confronti dei dipendenti dello Stato e degli amministratori o dipendenti di enti pubblici non economici nominati alle medesime cariche, qualora non siano collocati in aspettativa entro quindici giorni dalla comunicazione della nomina.

Art. 7.

Il Presidente:

- a) ha la rappresentanza legale dell'Ente;
- b) convoca e presiede il Consiglio di amministrazione e ne predispone l'ordine del giorno, sentito il Direttore generale;
- c) segue l'andamento generale dell'Ente;
- d) presenta al Ministro per l'industria, il commercio e l'artigianato e al Comitato interministeriale per la programmazione economica (CIPE), sentito il Consiglio d'amministrazione, la relazione programmatica da presentare al Parlamento, nonché una relazione annuale che inquadri l'attività dell'Ente nell'ambito delle iniziative nazionali nel settore.

Art. 8.

Il Consiglio di amministrazione è composto dal Presidente dell'Ente, che lo presiede, e da sei consiglieri, quattro dei quali scelti tra persone aventi particolare competenza tecnica e due dei quali tra persone esperte in organizzazione aziendale o in materia tecnico-amministrativa. Ad uno dei consiglieri è conferita all'atto della nomina la qualifica di Vice Presidente.

Il Consiglio d'amministrazione:

- a) delibera, entro il 30 aprile, il bilancio consuntivo;
- b) cura l'attuazione delle direttive del CIPE e, in base ad esse, determina i pro-

grammi annuali e pluriennali di attività dell'Ente;

c) delibera lo statuto ed i regolamenti interni dell'Ente;

d) nomina il Direttore generale dell'Ente e ne stabilisce il trattamento economico;

e) delibera l'assunzione ed il licenziamento del personale dirigente, su proposta del Direttore generale, sentita la commissione di cui all'articolo 10;

f) fissa i limiti numerici del personale e delibera in ordine alla stipulazione del contratto collettivo di lavoro ed ai suoi rinnovi periodici;

g) delibera sugli impegni di spesa, non delegati ad altri organi od uffici;

h) approva le iniziative da sottoporre al parere del CIPE a norma del precedente articolo 2 n. 5 e ne delibera l'attuazione quando il parere sia favorevole. Ai fini dell'indicato parere devono essere fornite al CIPE esplicite motivazioni sull'interesse delle iniziative sottopostegli e sullo strumento prescelto per la loro attuazione;

i) delibera sugli altri argomenti che lo statuto attribuisce alla sua competenza.

Il Consiglio delibera a maggioranza dei suoi componenti. Per la validità delle sue deliberazioni occorre la presenza di almeno cinque componenti, compreso il Presidente o chi ne fa le veci. In caso di parità di voti nelle deliberazioni prevale il voto del Presidente o di chi ne fa le veci.

Il Consiglio è convocato dal Presidente ogni qualvolta lo ritenga necessario; deve essere altresì convocato ove ne facciano richiesta almeno tre componenti.

Art. 9.

Il Collegio dei revisori è composto da tre membri effettivi di cui uno con funzioni di Presidente e da due supplenti. È nominato con decreto del Ministro per l'industria, il commercio e l'artigianato di concerto con il Ministro del tesoro. Dura in carica cinque anni e non può essere confermato.

Il Collegio dei revisori esercita il controllo contabile sugli atti di amministrazione dell'Ente. A tal fine ha la facoltà di esaminare i libri contabili dell'Ente e le documentazioni relative a ciascuna scritturazione. Redige apposita relazione al bilancio consuntivo e riferisce sulla azione di controllo al Ministro per l'industria, il commercio e l'artigianato e al Ministro del tesoro.

Il Presidente del Collegio dei revisori o uno dei suoi componenti, delegato dal Presidente, può assistere alle riunioni del Consiglio d'amministrazione. Copia del verbale del Collegio dei revisori deve essere trasmessa al Presidente dell'Ente.

Il Collegio dei revisori esercita la sua funzione anche durante i periodi di gestione commissariale.

Art. 10.

La Commissione del personale è costituita da otto membri designati dal personale nei modi che saranno stabiliti nel contratto collettivo di lavoro.

La Commissione è sentita preventivamente:

- a) sui programmi annuali e pluriennali dell'Ente;
- b) sugli indirizzi finanziari che si intendono adottare per l'attuazione dei programmi medesimi;
- c) sull'organizzazione ed il funzionamento interno dell'Ente.

Con le modalità stabilite dal contratto collettivo di lavoro, rappresentanti della Commissione partecipano agli atti relativi alla assunzione e gestione del personale indicati dal contratto medesimo.

Art. 11.

Il Direttore generale è nominato dal Consiglio di amministrazione: la nomina deve essere sottoposta all'approvazione del Ministro per l'industria, il commercio e l'artigianato.

Al Direttore generale si applicano le disposizioni di cui al terzo e quarto comma dell'art. 6 circa le incompatibilità con altri incarichi pubblici o privati.

Art. 12.

Il Direttore generale:

a) partecipa con voto consultivo alle riunioni del Consiglio d'amministrazione, con facoltà d'iniziativa e proposta;

b) cura l'esecuzione delle deliberazioni del Consiglio d'amministrazione;

c) predispone lo schema di bilancio consuntivo da sottoporre al Consiglio d'amministrazione;

d) cura la gestione del personale, fermo restando il disposto di cui al precedente articolo 10;

e) stipula i contratti previa delibera del Consiglio d'amministrazione nei casi in cui questa sia prevista dallo statuto;

f) firma i mandati di pagamento ed in genere gli atti dell'Ente che non siano riservati al Presidente;

g) esercita ogni altro compito inerente alla gestione dell'Ente che gli sia attribuito dal Consiglio d'amministrazione e che non sia riservato ad altro organo.

Il Direttore generale, previa autorizzazione del Consiglio d'amministrazione, può delegare parte delle sue attribuzioni, di cui alla lettera e) ed f) del precedente comma, a funzionari dell'Ente.

Art. 13.

Il rapporto di lavoro del personale dipendente dell'ENEN è regolato dalle norme di diritto privato e su base contrattuale collettiva. In sede giurisdizionale la competenza a conoscere le relative controversie è attribuita all'autorità giudiziaria ordinaria.

Art. 14.

I diritti derivanti dall'invenzione industriale fatta nell'esercizio di rapporto di lavoro, o comunque nella esecuzione di prestazioni

a favore dell'ENEN, in cui l'attività di studio, di ricerca e di sperimentazione e produzione sia prevista come oggetto del rapporto ed a tale scopo retribuita, appartengono all'Ente, salvo il diritto spettante all'inventore di esserne riconosciuto autore.

Spetta all'inventore un equo premio, per la determinazione del quale si tiene conto dell'importanza dell'invenzione.

Art. 15.

In caso di accertate deficienze tali da compromettere il normale funzionamento tecnico-amministrativo dell'Ente, oppure di ripetute inosservanze delle direttive del Comitato interministeriale per la programmazione economica, con decreto del Presidente della Repubblica, su proposta del Ministro per l'industria, il commercio e l'artigianato, sentito il Consiglio dei Ministri, l'amministrazione dell'Ente può essere sciolta.

In tal caso i poteri del Presidente del Consiglio d'amministrazione sono esercitati da un commissario che viene nominato nello stesso decreto di scioglimento degli organi ordinari di amministrazione.

Entro sei mesi dalla nomina del commissario deve essere ricostituito il Consiglio di amministrazione.

Art. 16.

Il bilancio consuntivo è presentato al Parlamento in allegato al rendiconto generale dello Stato.

Art. 17.

Lo statuto deliberato dall'Ente deve essere approvato con decreto del Presidente della Repubblica, su proposta del Ministro per l'industria, il commercio e l'artigianato.

Art. 18.

Il controllo di legittimità sulla gestione dell'ENEN è esercitato dalla Corte dei conti con le modalità previste dalla legge 21 marzo 1958, n. 259.

Art. 19.

L'ENEN dedica un settore della sua attività alla ricerca fondamentale nel campo della fisica nucleare. A tale settore assegna una percentuale del contributo finanziario dello Stato, stabilita dal CIPE, destinandone una quota alle attività svolte dall'Istituto di fisica nucleare (IFN).

Art. 20.

L'Ente provvede all'assolvimento dei compiti di cui all'art. 2 della presente legge con i mezzi derivanti dal proprio patrimonio, da contributi di enti e privati, dai proventi di prestazioni e servizi a pagamento e di attività in campo produttivo, dal contributo finanziario dello Stato.

Le tariffe delle prestazioni di cui all'articolo 2 n. 6 sono approvate con decreto del Ministro per l'industria, il commercio e l'artigianato.

Il contributo dello Stato è versato all'inizio di ogni esercizio finanziario.

Fino al 1969 il contributo finanziario dello Stato resta determinato dalla legge 13 marzo 1965, n. 494.

Art. 21.

Sulla base delle direttive del CIPE saranno proposti i disegni di legge per il finanziamento dei piani e delle attività dell'ENEN, su iniziativa del Ministro per l'industria, il commercio e l'artigianato, di concerto con il Ministro del tesoro e con il Ministro del bilancio e della programmazione economica.

Le somme stanziare dalle leggi di finanziamento ed eventualmente non impegnate nell'esercizio per il quale sono previste, sono portate in aumento delle disponibilità degli esercizi successivi entro i limiti del piano pluriennale cui si riferiscono.

Art. 22.

Sono abrogati gli articoli da 1 a 11 e da 17 a 19 della legge 11 agosto 1960, n. 933.